

Conto corrente bancario – segnalazione in Centrale dei rischi – difetto dei presupposti sostanziali – illegittimità – risarcimento del danno – assenza di prova.

Ai fini della segnalazione a sofferenza di un cliente inadempiente ai suoi obblighi di restituzione, l'intermediario è tenuto a operare una valutazione complessiva dell'esposizione debitoria volta a stabilire se si tratti di una stabile e consolidata incapacità del cliente stesso ad onorare i propri debiti. (MDC)

FATTO

Con ricorso ricevuto in data 13/06/2018 parte attrice ha lamentato l'illegittimità di una segnalazione a sofferenza in Centrale rischi effettuata dall'intermediario con riferimento a un rapporto di conto corrente affidato e un prestito chirografario, entrambi intestati alla sua ditta individuale. In particolare, la ricorrente ha contestato che il convenuto abbia proceduto alla segnalazione in presenza di semplici ritardi nell'adempimento e non abbia operato una valutazione complessiva della sua situazione patrimoniale, omettendo tra l'altro il relativo preavviso. Conseguentemente ha chiesto al Collegio la cancellazione della segnalazione, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti "fino a € 20.000,00 o 4% del fatturato" ai sensi degli artt. 82 e 83 GDPR 2016/79 e il rimborso delle spese legali.

L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni, nelle quali ha allegato la piena legittimità dell'iscrizione negativa, offrendo evidenza documentale dell'intimazione di pagamento e della lettera di revoca della linea di credito e messa in mora del 01/02/2017 e 14/03/2017; del sollecito di pagamento del 06/02/2017 delle rate di un mutuo stipulato con la ricorrente, nel quale era contenuto anche il riferimento alle possibili segnalazioni nelle banche dati private e in Centrale dei rischi; dell'avviso di segnalazione a sofferenza a mezzo raccomandata del 13/04/2017 con relativa ricevuta di ritorno. Per l'effetto, ha chiesto al Collegio di rigettare il ricorso.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio ha per oggetto la valutazione della legittimità di una segnalazione a sofferenza in Centrale rischi effettuata dall'intermediario e delle eventuali conseguenze risarcitorie in capo allo stesso.

In via preliminare si deve peraltro precisare, ai fini della appropriata composizione del Collegio, che parte attrice, pur dichiarandosi in ricorso come "**consumatore**", nel merito della controversia ha fatto in realtà riferimento alla propria ditta individuale, così come del resto l'intermediario.

Conseguentemente il procedimento deve essere considerato promosso da non consumatore.

Ciò detto, il principio da cui muovere per affrontare la questione in esame è quello, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. *ex multis*, Cass. nn. 1931/2017, 15609/2014, 7958/2009, 21428/2007) e dall'Arbitro (per tutti v. Collegio di Coordinamento, n. 611/14; Collegio di Roma, n. 1927/2017; Collegio di Napoli, n. 1366/2017; Collegio di Milano, n. 8955/2016), secondo il quale, ai fini della segnalazione a sofferenza, l'intermediario è tenuto a operare una valutazione complessiva dell'esposizione debitoria del cliente, finalizzata a verificare se quest'ultima possa considerarsi alla stregua di una stabile e consolidata incapacità di costui di onorare i propri debiti.

Sulla base di quanto sopra non può allora dirsi che, nel caso di specie, l'intermediario abbia dimostrato di essersi attenuto a questo canone comportamentale.

Parte resistente, infatti, si è limitata unicamente a documentare le comunicazioni di intimazione di pagamento, revoca e messa in mora per il rapporto di fido del 01/02/2017 e 14/02/2017, nonché il sollecito di pagamento delle rate del mutuo del 06/02/2017 (all. 3a, 3b, 5 ctd), allegando di avere segnalato la ricorrente solo dopo attenta sorveglianza e dopo averla trasferita tra le posizioni di "*inadempienza probabile*". Non vi è tuttavia in atti alcuna evidenza delle indagini effettuate e degli estratti conto relativi ai rapporti intrattenuti agli effetti della prova della valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente segnalato.

In conclusione, la segnalazione in questione deve ritenersi illegittima per difetto del presupposto sostanziale e l'intermediario dovrà pertanto provvedere a compiere tutto quanto necessario per la sua cancellazione.

I profili di cui sopra consentono di ritenere assorbita l'ulteriore questione relativa al preavviso di segnalazione, che la ricorrente lamenta di non aver ricevuto. In ogni caso, al di là del fatto che parte resistente ha offerto in comunicazione la raccomandata del 13/04/2017 di preavviso con relativa ricevuta di ritorno, l'eventuale omissione di questo adempimento non rileverebbe quale condizione di legittimità della segnalazione, ma soltanto in termini di violazione di un obbligo di trasparenza, dalla quale potrebbero al più derivare - ove allegate e dimostrate - conseguenze sotto l'aspetto risarcitorio (sul punto v. *ex multis* Collegio di Roma, n. 1927/2017; Collegio di Palermo, n. 15051/2017; Collegio di Napoli, n. 441/2017; Collegio di Roma, n. 10957/17; Collegio di Bologna, decisione n. 4784/17; Collegio di Bari, n. 14541/2017).

Parte ricorrente ha altresì formulato domanda di risarcimento dei danni asseritamente patiti a seguito dell'illegittima segnalazione.

La domanda non può essere accolta, stante l'assoluta carenza di supporto probatorio.

Secondo quanto statuito dal Collegio di Coordinamento n. 1642/2019, infatti, "*nell'ipotesi di segnalazione illegittima, spetta al cliente il risarcimento del danno patrimoniale, la cui sussistenza ed entità egli sia in grado di dimostrare, nonché del danno non patrimoniale,*

la cui sussistenza non è in re ipsa, ma deve essere provata anche facendo ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza; in tal caso si potrà ricorrere alla liquidazione equitativa ma rimane onere della parte ricorrente indicare al Collegio idonei elementi di valutazione”.

Non possono essere riconosciute le spese di lite, atteso il carattere seriale della controversia (Collegio di Coordinamento n. 3498/2912).

P. Q. M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario faccia quanto necessario per la cancellazione della segnalazione in centrale rischi; non accoglie l'istanza risarcitoria (... omissis....)